



Comune di Nemoli

Provincia di Potenza

copia

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 13 del Registro Data 28-09-2017	OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE
---	--

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **ventotto** del mese di **settembre** alle ore **17:10**, nella sala delle adunanze consiliari, del comune suddetto, alla **Prima** convocazione in seduta **Pubblica**, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri Comunali, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, risultano all'appello nominale:

Carlomagno Domenico	P
Lombardi Antonello	P
Ferrari Elisabetta	A
Cosentino Domenica	P
Femminella Demetrio	P
Cantisani Carmine	P
Alagia Antonio	A
Anania Angela	A
Bruzzese Giuseppina	A
Anania Paola	P
Bifano Giovanni	P

Assegnati n. 11

Presenti n. 7

In carica n. 11

Assenti n. 4

Gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Sig. Domenico Carlomagno nella sua qualità di Sindaco
- Assiste con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ai sensi dell'art.97 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, il Segretario Comunale Dott.ssa. Angela Maria **AGRELLO**

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione i responsabili dei servizi hanno espresso i seguenti pareri:

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Il Segretario Comunale
F.to **Dott.Ssa. Angela Maria Agrello**

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Il Responsabile del servizio
F.to **Cavallaro Antonio**

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione, dando atto che al settembre 2016 l'Ente detiene quote di partecipazione in Acquedotto Lucano S.p.A.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio 11/2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c. 2, T.U.S.P. e dato atto che per effetto dello stesso alcuna azione di razionalizzazione risultava da intraprendersi;

Dato atto che alla data del 23 settembre 2016 la Cittadella del Sapere aveva la natura giuridica di Consorzio e, pertanto, esula dal campo di applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 175/2016;

Dato atto che, a norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. sarà obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2018 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- ñ esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ñ ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il **30 settembre 2017** il Comune deve provvedere ad effettuare una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate o fatte oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P.;
2. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti sulla base della scheda di rilevazione fornita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P.;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, costituito dalle schede di rilevazione predisposte, allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che nel suo complesso costituisce aggiornamento al "piano operativo di razionalizzazione";

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Vista la deliberazione della corte dei conti n.19 del 19 luglio, con particolare riferimento al modello di rilevazione che, opportunamente compilato, diventa l'ALLEGATO A della presente deliberazione;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, di cui al verbale n.5 del 27/09/2017;

Con la seguente votazione, espressa a scrutinio palese e per alzata di mano:

Presenti 7 Votanti 7 Favorevoli 7

DELIBERA

- di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che non si ravvisano circostanze per le quali procedere ad azioni di razionalizzazione;
- di procedere all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo;
- di disporre che:
 - 1) l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;
 - 2) copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.S.P.

Infine, attesa l'esigenza di dare celere corso ai successivi adempimenti, il Sindaco propone di votare sulla immediata esecutività del presente deliberato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione, espressa a scrutinio palese e per alzata di mano:

Presenti 7 Votanti 7 Favorevoli 7

DELIBERA

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale, viene sottoscritto come segue:

Il Sindaco
F.to Domenico Carlomagno

Il Segretario Comunale
F.to Angela Maria AGRELLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Si attesta che copia della presente deliberazione:

❖ è stata affissa all'**Albo Pretorio** a partire dal **02-10-2017** e vi rimarra' per quindici giorni consecutivi

Reg. Pubbl. N° 492

Addì, 02-10-2017

Il Segretario Comunale
F.to Angela Maria AGRELLO

ESECUTIVITA'

E' divenuta esecutiva il giorno 28/09/2017 perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4 art. 134 del D.L.gs. n° 267/2000.

E' divenuta esecutiva il giorno _____ essendo trascorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 c.3 D.L.gs. n° 267/2010)

Addì 02/10/2017

Il Segretario Comunale
F.to Angela Maria AGRELLO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Addì 02/10/2017

Il Segretario Comunale
Angela Maria AGRELLO